

il Comitato ha esaminato a lungo l'argomento, ritenendo che la richiesta avanzata dal personale fosse meritevole nella sostanza di opportuna considerazione e demandando al Consiglio l'ulteriore studio del problema per quelle istruzioni e determinazioni che ritenesse di adottare. Apre pertanto la discussione, avvertendo che il Direttore generale potrà fornire tutti i chiarimenti del caso.

Il Direttore generale riepiloga i precedenti della questione. La partecipazione agli utili fu determinata fino dal 1922, sulla base di una mensilità di stipendio. La norma amministrativa è stata che tale mensilità venisse liquidata nell'anno successivo all'esercizio in cui gli utili si producevano. Dal 1943 il bilancio non ha più presentato utili ma la mensilità è stata tuttavia erogata. Nel giugno 1950 si è addivenuti ad una regolamentazione della materia relativa agli stipendi al personale, nel senso che la retribuzione annuale veniva ripartita in 16 mensilità, di cui una a titolo di partecipazione agli utili. In pratica, il personale di nuova assunzione veniva a percepire 15 mensilità nel 1° anno e la mensilità residua era da esso recuperata alla cessazione del rapporto di lavoro. In seguito all'accordo del 1950 il personale